

**LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1963, N. 37<sup>1</sup>**

**Norme per la concessione di contributi alle Aziende speciali  
per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni<sup>2</sup>**

**Art. 1**

Per la concessione di contributi a sensi dell'art. 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991, a favore delle Aziende speciali costituite a sensi dell'articolo 139 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, è autorizzata la spesa complessiva di Lire 150 milioni, ripartiti in ragione di Lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963 al 1967.

**Art. 2**

All'onere di Lire 30 milioni previsti dalla presente legge a carico dell'esercizio 1963 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 136 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

---

<sup>1</sup> Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

<sup>2</sup> In B.U. 31 dicembre 1963, n. 54.

---

---